



DELIBERA N. 129

28 marzo 2023.

Oggetto

Istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 presentata dalla G.M.P. S.r.l. - Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per la riqualifica e rigenerazione dell'impianto sportivo adiacente all'edificio scolastico A. Lauro". Importo a base di gara euro: 579.335,41. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. S.A.: Comune di Sorrento (NA)

UPREC-PRE-0391-2023/L/PREC

Riferimenti normativi

Art. 95 d.lgs. 50/2016

Parole chiave

Offerta tecnica – limiti dimensionali – sforamento - conseguenze

Massima

Appalto pubblico – Scelta del contraente – Procedura – Gara – Offerta tecnica – Limiti dimensionali – Sforamento - Prova effettivo distorsivo per la concorrenza - Necessità

Nell'ambito di una procedura ad evidenza pubblica, l'operatore economico che contesti lo sforamento dei limiti dimensionali dell'offerta tecnica fissati dalla lex specialis da parte degli altri concorrenti è tenuto a fornire un'apposita prova sull'effettiva rilevanza a fini valutativi e cioè sul vantaggio conseguito da un concorrente in danno degli altri per effetto dell'eccedenza dimensionale dell'offerta.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 28 marzo 2023

DELIBERA

VISTA l'istanza acquisita al prot. n. 7199 del 26 gennaio 2023 con cui la Soc. G.M.P. a r.l., terza graduata nella procedura di gara in oggetto, ha contestato, in via principale, la legittimità dei punteggi assegnati dalla Commissione giudicatrice alle offerte tecniche delle imprese collocate al primo e al secondo posto della graduatoria di merito (rispettivamente, Della Corte Costruzioni generali S.r.l. e RTI Duemme S.r.l.-Parlato Costruzioni S.r.l.), in quanto le medesime avrebbero sfiorato i limiti dimensionali fissati dalla *lex specialis* per la redazione delle offerte. L'istante ha poi sollevato censure avverso l'aggiudicazione dei lavori in favore dell'impresa Della Corte Costruzioni S.r.l. in ragione della palese incongruità delle risorse materiali e, in particolare, della manodopera messa a disposizione dall'ausiliaria e della mancata presentazione del computo metrico estimativo. Ha, infine, contestato la carenza di continuità dell'attestazione SOA in capo alla Parlato Costruzioni s.r.l., che avrebbe partecipato alla procedura di gara in forza dell'attestazione n. 8242/63/01 con scadenza triennale al 19.12.2022 e quinquennale al 10/12/2024 e non avrebbe sottoscritto tempestivamente il contratto di rinnovo, come dimostrato dalla verifica effettuata sul Casellario ANAC, dalla quale non risulta rilasciato alcun nuovo attestato;

VISTO, con specifico riferimento alla prima contestazione sollevata, che l'istante asserisce che, per la quasi totalità dei subcriteri, le offerte tecniche delle due imprese che lo precedono nella graduatoria avrebbero superato i limiti dimensionali fissati dal disciplinare di gara; se la Commissione avesse effettivamente valutato solo le parti delle offerte tecniche non eccedenti i limiti indicati dalla *lex specialis*, i punteggi attribuiti alle proposte sarebbero state radicalmente inferiori. Emergerebbe, infatti, in maniera lampante, che le offerte presentate, al netto della valutazione delle sole parti dell'offerta ammesse dalla medesima *lex specialis*, sarebbero generiche ed incomplete. Produce, a dimostrazione di quanto affermato, dei file word contenenti la simulazione delle offerte, al netto delle parti eccedenti i limiti dimensionali;

VISTO l'avvio del procedimento comunicato con nota prot. n. 9981 del 6 febbraio 2023;

VISTA la memoria della Stazione appaltante acquisita al prot. n. 11767 del 10 febbraio 2023. L'Amministrazione deduce, *in primis*, l'inammissibilità dell'istanza per non avere GMP S.r.l. fornito la prova che una eventuale riedizione della valutazione delle offerte da parte della Commissione le consentirebbe di conseguire l'aggiudicazione della gara. Sviluppa, poi, un ragionamento teso a dimostrare la carenza di interesse dell'istante all'esame e al rilascio del parere, così argomentato:

- in relazione ai subcriteri (B1 e C) ove GMP ha conseguito il massimo punteggio, l'eventuale sfioramento dei limiti dimensionali da parte delle altre imprese non le ha recato alcuno svantaggio; pertanto corretti sono i punteggi conseguiti con riferimento a tali criteri;
- in relazione agli altri subcriteri, ciò che non è stato rispettato è stato solo il numero massimo di battute e non di pagine;
- dall'esame delle offerte, si evince, poi, che, in tutti i casi in cui lo sfioramento si è consumato nelle relazioni generali, le relazioni specifiche sono state correttamente redatte e viceversa, con la conseguenza che la Commissione ha potuto attingere tutti i dati occorrenti alla propria valutazione dalla relazione correttamente redatta e, pertanto, il punteggio assegnato è corretto;
- Solo in relazione ai criteri ove lo sfioramento è avvenuto in entrambe le relazioni, il punteggio potrebbe non essere ritenuto valido; ma, anche assegnando all'istante il massimo dei punteggi previsti in relazione a tali subcriteri e il punteggio di zero alle prime due imprese, in ogni caso il punteggio finale dell'istante non gli consentirebbe di conseguire l'aggiudicazione.

La Stazione appaltante ha prodotto memorie anche in merito alle ulteriori questioni sollevate. Per quanto concerne, in particolare, la validità dell'attestazione SOA della Soc. Parlato Costruzioni S.r.l., premesso che la stessa era pienamente valida ed efficace sia al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, sia al momento della apertura e valutazione della documentazione amministrativa da parte del Seggio di gara e, infine, alla data di chiusura delle operazioni di gara, la

Stazione appaltante ha rappresentato che a seguito della istanza di precontenzioso ha chiesto alla Soc. Parlato S.r.l. di documentare la attuale validità della propria certificazione SOA e la stessa ha comunicato di aver sottoscritto, nei termini di legge, n. 2 contratti con la propria società di certificazione aventi ad oggetto il rinnovo dell'attestazione per categorie e classifiche maggiori rispetto a quelle originariamente stipulate, di talché, in ragione del principio di ultravigenza della SOA, corretta è la sua ammissione in gara. Infine, per quanto concerne le asserite illegittimità dell'offerta dell'aggiudicataria, la Stazione appaltante ha rilevato, per un verso, che la mancata allegazione del computo metrico estimativo non è sanzionata, negli atti di gara, con l'esclusione e, quanto al contratto di avvalimento, che le risorse messe a disposizione dall'ausiliaria sono più che sufficienti;

VISTA la memoria acquisita al prot. n. 11834 del 10 gennaio 2023 con cui la Soc. Parlato Costruzioni S.r.l. ha fatto proprie le argomentazioni sviluppate dalla Stazione appaltante sulla carenza di interesse dell'istante al rilascio del parere. Asserisce poi che l'istanza sarebbe infondata in quanto l'impresa ha rispettato il limite dimensionale di pagine fissato dalla *lex specialis*. In merito, poi, alla questione della validità della propria Attestazione SOA, l'impresa ha allegato i due contratti per il rinnovo dell'attestato, aventi ad oggetti categorie e classifiche maggiori rispetto a quelle originariamente possedute, precisando che il secondo contratto è stato sottoscritto al termine della validità del primo;

VISTA la memoria acquisita al prot. n. 11908 del 10 febbraio 2023, con cui l'istante ha ulteriormente sviluppato le censure relative all'illegittima attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche delle imprese collocate ai primi due posti della graduatoria, ed in particolare all'offerta del RTI Duemme – Parlato, soprattutto raffrontando la sua parte "ammissibile" di offerta con quella presentata dall'istante. Ha poi rilevato, che la procedura controversa ha previsto quale modalità di valutazione delle offerte quella del "confronto a coppie" e, in tali casi, vi è una impraticabilità della prova di resistenza conseguente all'impossibilità di prevedere *ex ante* i punteggi attribuiti dai singoli commissari, evidentemente condizionati dai singoli confronti, effettuati a due a due (Cons. di Stato, Sez. V, n. 1808/2021). In tale contesto, quindi, l'istante non può "sostituirsi" alla Commissione ma è tenuto – come ha fatto – ad evidenziare macroscopiche ed – automatiche – illegittime valutazioni dei Commissari che comprovano l'interesse a muovere rilievi contro l'aggiudicazione;

VISTA la memoria acquisita al prot. n. 11938 del 13 febbraio 2023, con cui la Soc. Della Corte Costruzioni S.r.l. ha sostanzialmente sviluppato le medesime argomentazioni svolte dalla Stazione appaltante nelle memorie trasmesse;

VISTO il vigente Regolamento di precontenzioso;

CONSIDERATO che, alla luce della posizione raggiunta dall'istante nella graduatoria di merito, verrà esaminata dapprima la censura relativa alla violazione dei limiti dimensionali delle offerte tecniche presentate dalle prime due imprese della graduatoria; successivamente, si passerà allo scrutinio della questione legata alla validità dell'Attestazione SOA dell'impresa Parlato Costruzioni S.r.l. e, solo in caso di accertata fondatezza, si esamineranno le ulteriori questioni concernenti la validità dell'offerta dell'aggiudicataria;

PREMESSO che la procedura di gara in oggetto concerne l'affidamento dei lavori di riqualificazione e rigenerazione di un impianto sportivo, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il disciplinare di gara, dopo aver individuato i criteri e subcriteri di valutazione delle offerte, forniva indicazioni sulle modalità di redazione dell'offerta, prescrivendo, in particolare, che gli elaborati fossero contenuti in un unico file, comprendente: 1) Una relazione sintetica di non più di 5 (cinque) pagine in formato A4 (esclusi indice e copertina), nella quale evidenziare i punti di forza delle proposte migliorative, articolata nei sub-parametri A1, A2, A3 ed un'analogha relazione sintetica per i subcriteri B1, B2 e C; 2) Per ciascuno dei parametri di cui alle lettere A1, A2 e A3, B1, B2 e C, un elaborato specifico di non più di 3 (tre) pagine in formato A4 (esclusi indice e copertina) corredato da non più di tre elaborati

grafici/relazioni e diagrammi dal quale evincere la qualità della proposta e le motivazioni che hanno portato alla scelta migliorativa prospettata, anche attraverso parametri misurabili/oggettivi, confrontabili con quanto previsto nel Progetto Esecutivo a base di gara. Precisava, poi, che ciascuna pagina non poteva contenere più di trenta righe di sessanta battute ognuna (spazi inclusi), per un totale di 1.800 battute a pagina;

RILEVATO che il disciplinare di gara non stabiliva quali conseguenze sarebbero derivate dallo sfioramento dei suddetti limiti dimensionali; tanto induce a ritenere che la finalità assoluta dalla precisazione sul numero di pagine e di righe fosse di mera concentrazione e accelerazione della procedura di valutazione delle offerte, conformemente a quanto suggerito dall'Autorità nella relazione illustrativa al bando tipo 1. Di tale avviso è anche la giurisprudenza che, in un caso analogo, ha osservato come *"in assenza di un'espressa previsione escludente contenuta nella legge di gara, spettava alla Commissione di gara, nell'esercizio di una ponderata e attenta valutazione comparativa, espressione di discrezionalità tecnica (qui non inficiata da profili di manifesta illogicità), verificare se la proposta esaminata fosse inutilmente sovrabbondante e ripetitiva di concetti, in violazione del divieto di aggravamento del procedimento, sì da meritare un punteggio inferiore, ovvero se la lunghezza dell'esposizione fosse piuttosto funzionale a illustrare adeguatamente le caratteristiche della propria offerta"*; (Cons. Stato, 27 settembre 2022, n. 8326). Atteso che, nel caso di specie, l'istante non ha sollevato contestazioni circa la correttezza delle valutazioni svolte dalla Commissioni e sui punteggi assegnati, deve ritenersi che la prescrizione sia stata sostanzialmente rispettata anche dalle prime due imprese in graduatoria;

CONSIDERATO, inoltre, che, sul tema generale dello sfioramento dei limiti dimensionali dell'offerta tecnica, è consolidato in giurisprudenza l'orientamento secondo cui la prescrizione inerente al numero massimo di pagine della relazione tecnica allegata all'offerta, oltre a poter dar luogo ad esclusione dell'offerente solo se espressamente previsto dalla *lex specialis*, richiede, negli altri casi, un'apposita prova sull'effettiva rilevanza a fini valutativi e cioè sul vantaggio conseguito da un concorrente in danno degli altri per effetto dell'eccedenza dimensionale dell'offerta (Cons. Stato, Sez. V, 15 giugno 2021, n. 4635). Come rammentato da quest'ultima decisione, infatti, *"la giurisprudenza ha chiarito che 'la prescrizione sul numero massimo delle pagine della relazione tecnica allegata all'offerta deve essere interpretata cum granu salis', e ha dato rilievo nella specie alla circostanza che 'le ipotetiche violazioni (un'eccedenza di tre o quattro pagine) non [avevano] in concreto determinato alcuna alterazione valutativa dell'offerta' (Cons. Stato, V, 21 giugno 2012, n. 3677)"*. In altri termini, il superamento del limite massimo di pagine previsto dal disciplinare di gara per la redazione dei documenti componenti l'offerta è giusta ragione di censura del provvedimento di aggiudicazione solo se previsto a pena di esclusione dalla procedura di gara, e non invece nel caso in cui si preveda solamente che le pagine eccedenti non possano essere considerate dalla commissione *"ai fini della valutazione dell'offerta"*; in tale ultimo caso il ricorrente deve fornire prova anche solo presuntiva – ma certo non limitarsi a mere congetture sull'operato della commissione giudicatrice – che la violazione si sia tradotta in un indebito vantaggio per il concorrente a danno dell'altro (così Cons. St., Sez. V 5 luglio 2021 n. 5112; Sez. V, 9 novembre 2020, n. 6857; Cons. Stato, sez. V, 2 ottobre 2020, n. 5777);

RILEVATO che l'istante, nel tentativo di fornire la prova che, in assenza delle parti non valutabili, le offerte delle imprese collocate al primo e al secondo posto della graduatoria avrebbero meritato l'attribuzione di un punteggio inferiore, produce dei file word e pdf contenenti una simulazione delle offerte tecniche al netto delle parti non valutabili. Tali file, tuttavia, non possono essere assunti come piena prova del *quantum* dello sfioramento ovvero della sola parte "ammissibile" delle offerte presentate; ciò in quanto, per un verso, il numero delle battute (caratteri, spazi inclusi) contenute nei suddetti file risulta inferiore al numero complessivo di battute previsto dal disciplinare e, sotto altro profilo, perché dall'esame delle simulazioni sembra che l'istante abbia considerato come parte che concorre al rispetto del numero delle pagine (e, quindi, delle battute) anche i grafici e le tabelle, mentre il disciplinare di gara prescriveva la

presentazione di un elaborato specifico di non più di 3 pagine in formato A4 (esclusi indice e copertina), corredato da non più di tre elaborati grafici/relazioni e diagrammi, con la conseguenza che detti grafici e tabelle sarebbero potuti confluire in dei documenti separati dalla relazione tecnica (la quale avrebbe, pertanto, beneficiato di un maggior numero di battute disponibili). Come rappresentato dalla giurisprudenza, infatti, in presenza di tabelle, il numero di righe non può essere determinato in modo ordinario, e cioè semplicemente sommando le righe visibili, incluse quelle inserite nelle tabelle: ciò in quanto le righe della tabella non corrispondono a quelle normalmente calcolate in ciascuna pagina, potendo avere estensione o conformazione diversa (ad es., la tabella può presentare una conformazione suddivisa in righe e colonne incompatibile con la nozione canonica di “righe” di testo) (Cons. Stato, 15 giugno 2021, n. 4635). In conclusione, la riparametrazione effettuata dall’istante non risulta conforme alle prescrizioni della *lex specialis* e, pertanto, non può essere assunta come elemento probatorio dell’effetto distorsivo consumatosi;

RILEVATO, peraltro, che l’impossibilità di valutare come attendibili i file prodotti dall’istante – che stralciano una parte considerevole delle offerte delle prime due imprese – si desume anche dalla circostanza che la Stazione appaltante, nelle memorie trasmesse, ha affermato che lo sforamento, laddove consumatosi, ha avuto ad oggetto poche o pochissime righe delle relazioni tecniche trasmesse e che, in ogni caso, nei singoli criteri e subcriteri, quando il superamento ha avuto ad oggetto la relazione generale non ha invece riguardato la corrispondente relazione specifica e viceversa, con la conseguenza che le parti da stralciare nell’una sarebbero comunque trattate nella corrispondente relazione correttamente redatta e che, in definitiva, non vi è motivo di dubitare della correttezza dei punteggi assegnati. Che il *quantum* dello sforamento assuma importanza decisiva si desume anche dall’esame dei casi affrontati dalla giurisprudenza, ove l’eccezione circa il mancato rispetto dei limiti dimensionali è stata ritenuta meritevole di accoglimento quando la violazione dei limiti era stata consistente e tale da aver recato un effettivo e concreto vantaggio per un operatore a danno degli altri. Ad esempio, nella pronuncia del Consiglio di Stato n. 7022/2022, è stata annullata l’aggiudicazione in quanto, a fronte delle 18 pagine fissate dal disciplinare per la relazione tecnica, l’aggiudicatario aveva prodotto una relazione composta da 45 pagine; ancora, nella pronuncia del Consiglio di Stato n. 5112/2021, è stata parimenti annullata l’aggiudicazione poiché, mentre il disciplinare richiedeva, per ciascun criterio, la presentazione di massimo 1 foglio formato A4, oltre alle schede tecniche, la relazione contenuta nell’offerta tecnica dell’aggiudicataria era composta, in relazione ai vari criteri, da otto, quindici e sette facciate;

RITENUTO, in conclusione che la doglianza dell’istante non è meritevole di accoglimento. La circostanza che il disciplinare non comminava alcuna espressa sanzione in caso di sforamento dei limiti dimensionali non solo induce a ritenere che la prescrizione sul numero massimo delle pagine e delle righe avesse mere finalità di concentrazione delle operazioni di valutazione delle offerte da parte della Commissione – la quale, nelle proprie valutazioni, non oggetto di contestazione da parte dell’istante, deve aver ritenuto che le offerte delle due imprese non contenessero parti sovrabbondanti – ma esclude che la valutazione globale e complessiva delle offerte si sia tradotta in una violazione della *lex specialis*. Inoltre, per le ragioni anzidette, non è stato provato, in concreto, che lo sforamento dei limiti dimensionali abbia determinato un effetto distorsivo per la concorrenza;

RILEVATO, tuttavia, che essendo la questione controversa insorta a causa di una rigida ed eccessiva predeterminazione delle modalità redazionali delle offerte tecniche contenuta nella *lex specialis*, non accompagnata, peraltro, dalla richiesta di presentazione dei cd. file sorgente da cui la Commissione potesse rapidamente e con certezza verificare l’avvenuto rispetto dei limiti dimensionali, appare necessario raccomandare alla Stazione appaltante, per il futuro, di utilizzare formule più elastiche ovvero, in caso di ricorso a criteri redazionali predeterminati (caratteri, font, battute ecc) di fissare sia esprese sanzioni per il caso dell’inosservanza sia l’obbligo per i concorrenti di allegare, all’offerta, la documentazione idonea a comprovare il rispetto dei criteri dimensionali;

RILEVATO, in merito alla seconda questione sollevata, relativa alla validità dell'Attestazione SOA della Soc. Parlato Costruzioni S.r.l., che dalla documentazione versata in atti risulta che l'impresa ha partecipato alla procedura di gara, con scadenza del termine per la presentazione delle offerte il 28 novembre 2022, in forza di un'attestazione SOA avente scadenza triennale al 19.12.2022. L'impresa ha stipulato, in data 09/09/2022, un contratto di rinnovo per classifiche e categorie superiori rispetto a quelle contenute nella prima attestazione e, successivamente, in data 16/12/2022, un secondo contratto di rinnovo di contenuto identico al primo. A seguito dei chiarimenti richiesti all'impresa circa le ragioni che l'avevano indotta a stipulare un secondo contratto di rinnovo, la Soc. Parlato Costruzioni S.r.l., con nota acquisita al prot. n. 16091 del 27 febbraio 2022, ha precisato che il secondo contratto è stato stipulato in via meramente prudenziale in quanto alla scadenza del termine di 90 giorni dal primo contratto, la SOA non aveva concluso l'istruttoria, di talché l'impresa ha desunto che il contratto non fosse più efficace e, d'altra parte, si approssimava la scadenza della data di verifica triennale del primo attestato;

CONSIDERATO che l'Autorità, con delibera n. 440 del 9 maggio 2018, ha chiarito che: *“sulla questione dell'efficacia delle attestazioni di qualificazione scadute e, segnatamente, della possibilità per le imprese di partecipare alle gare in pendenza della procedura di verifica triennale delle attestazioni stesse, è intervenuto il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, il quale, con la sentenza 18 luglio 2012 n. 27, si è pronunciato a favore della impostazione secondo la quale la mera proposizione tempestiva della relativa domanda comporta la possibilità per le imprese di partecipare alle gare indette nelle more della procedura di verifica, anche qualora la stessa si concluda oltre il triennio di validità dell'attestazione. E' stato quindi definitivamente chiarito che solo nel caso in cui la richiesta venga formulata tempestivamente si ha la possibilità di saldare, sul piano temporale e concettuale, la vigenza originaria dell'attestazione rispetto alla scansione della procedura di verifica [...] Je la latitudine applicativa del principio di ultrattività investe sia l'ipotesi della verifica triennale sia quella del rinnovo della SOA, di guisa che la richiesta tempestiva di rinnovo di un'attestazione SOA, la quale comprenda una categoria già in precedenza posseduta, produce gli stessi effetti della verifica di quest'ultima e consente di partecipare alle pubbliche gare senza soluzione di continuità. Ciò in base alla considerazione per cui la procedura di rilascio di una nuova attestazione, che copra le categorie precedentemente possedute, si sostanzia in un'istruttoria che coinvolge, oltre agli elementi rilevanti in sede di verifica triennale, anche elementi ulteriori. Sarebbe, dunque, illogico attribuire al procedimento di rinnovo effetti minori o addirittura deteriori rispetto a quelli ricollegabili al procedimento di verifica (Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 607 del 13 febbraio 2017; Parere n. 16 del 30 gennaio 2014 [...]) In base ai principi sopra esposti, l'impresa che abbia tempestivamente richiesto il rinnovo dell'attestazione SOA (almeno novanta giorni prima della scadenza, a norma dell'art. 76, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010) o la sua verifica triennale (in data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza, a norma dell'art. 77, comma 1, del medesimo decreto), può partecipare alle gare indette, rispettivamente, dopo il quinquennio o il triennio, anche se non ha ancora conseguito il nuovo attestato o la verifica triennale. Ove, in luogo della verifica triennale alla stessa SOA, venga richiesto il rilascio di una nuova attestazione ad altra SOA, il riconoscimento dell'ultravigenza dell'attestazione SOA scaduta, con conseguente possibilità di partecipare medio tempore alle gare e di stipulare i relativi contratti, è possibile solo qualora la richiesta di rinnovo dell'attestazione venga formulata nel prescritto termine di almeno novanta giorni antecedenti la scadenza dell'attestazione, così come previsto dall'articolo 76, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010 (cfr., ex multis, Pareri n. 54 del 30 settembre 2014 e n. 70 del 14 ottobre 2014”;*

RILEVATO che il termine (almeno 90 giorni prima della scadenza) per la stipula del contratto di rinnovo è stata ampiamente rispettato dall'impresa Parlato Costruzioni S.r.l. e che, pertanto, in ragione del principio di ultravigenza della SOA, l'impresa poteva legittimamente partecipare alla procedura di gara in oggetto e che non vi erano ragioni per disporre l'esclusione;

CONSIDERATO che, il mancato accoglimento della doglianza rende l'istante, terzo in graduatoria, carente d'interesse concreto all'esame delle questioni relative alla validità dell'aggiudicazione dei lavori in favore dell'impresa Della Corte Costruzioni generali S.r.l.;

Il Consiglio

Ritiene, nei limiti delle argomentazioni e motivazioni che precedono, che:

- La mancata previsione nella *lex specialis* di espresse sanzioni in caso di superamento dei limiti dimensionali dell'offerta tecnica e la non attendibilità della prova fornita dall'istante circa l'effetto distorsivo per la concorrenza consumatosi nel caso di specie, impediscono di far discendere dallo sfioramento dei limiti dimensionali delle offerte tecniche delle prime due imprese in graduatoria le conseguenze paventate dall'istante;
- In ragione del principio di ultravigenza dell'attestazione SOA e alla luce dei contratti di rinnovo della SOA stipulati nei termini di legge dalla Soc. Parlato Costruzioni S.r.l., corretta risulta la sua ammissione e permanenza in gara;
- In ragione della legittima ammissione e permanenza in gara della Soc. Parlato Costruzioni S.r.l., l'istante, terzo classificato nella graduatoria di merito, è carente di interesse concreto all'esame delle questioni relative alla legittima aggiudicazione dei lavori in favore dell'impresa Della Corte Costruzioni generali s.r.l.

Il Presidente
Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 6 aprile 2023

Il Segretario Valentina Angelucci

Atto firmato digitalmente